

mercoledì 5 febbraio 2003

IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO*Nell'art. 2528 la procedura per l'ammissione di chi chiede di entrare nella società cooperativa***Coop, due occasioni al nuovo socio**
Se il cda nega l'ingresso l'assemblea può chiedere il riesame

Tizio presenta domanda di ammissione a socio della società cooperativa Alfa. Il consiglio di amministrazione rigetta la domanda, comunicando a Tizio la motivazione della deliberazione di rigetto entro i termini di legge. Tizio chiede che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera a favore della sua ammissione nella cooperativa.

LA SOLUZIONE

In base all'art. 2528 del codice civile, l'ammissione di un nuovo socio nella società cooperativa è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione, su domanda dell'interessato. L'eventuale deliberazione di rigetto deve essere obbligatoriamente motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Entro i successivi 60 giorni, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nell'ipotesi in cui l'assemblea, in contrasto con le determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione, deliberi a favore dell'ammissione del nuovo socio, non è chiaro se la deliberazione costituisca una vera e propria «decisione in appello» determinando, di conseguenza, l'immediata iscrizione dell'interessato nel libro dei soci o se, al contrario, valga soltanto a provocare l'obbligo di riesame della domanda da parte del consiglio di amministrazione. In proposito, l'esigenza di scongiurare il rischio di pericolose interferenze nel rapporto fiduciario intercorrente tra amministratori e assemblea depone a favore di una interpretazione che, al di là del tenore letterale della norma, ritenga necessaria una ulteriore pronuncia del consiglio di amministrazione sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio.

**UN CASO
AL GIORNO
17**

DI BIANCA GANGALE*

La disposizione contenuta nell'articolo 2528 cc in materia di accesso di un nuovo socio nella cooperativa va interpretata in necessaria connessione con l'articolo 2524 cc, che fissa il principio della variabilità del capitale, e con l'articolo 2527 cc, che attribuisce allo statuto il compito di determinare i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Il complesso delle disposizioni citate costituisce l'espressione normativa del principio c.d. della «porta aperta». Tale principio si pone quale sintesi di due interessi, non sempre convergenti: quello dei terzi, in possesso dei requisiti statutari, ad essere accolti nella cooperativa e quello sociale, alla migliore realizzazione dello scopo mutualistico.

È evidente, dunque, come il perseguimento dell'interesse sociale rappresenti il criterio fondamentale di valutazione dell'esercizio del potere degli amministratori in ordine al-

L'ammissione di un nuovo socio

mercoledì 5 febbraio 2003

l'accesso del nuovo socio. La discrezionalità degli amministratori sul punto non è, infatti, assoluta in quanto trova la sua giustificazione e il suo stesso limite nel perseguimento dell'interesse sociale.

Su queste basi, appare pienamente condivisibile la disposizione, contenuta nel «nuovo» articolo 2528 che, recependo la migliore prassi statutaria, prevede l'obbligo di motivazione della delibera di diniego. Tale disposizione appare altresì in linea con la tesi, dominante in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui, se pure non è configurabile un diritto soggettivo del terzo ad essere ammesso nella cooperativa, è tuttavia indispensabile che vengano esposte, e rese note all'interessato, le motivazioni della decisione.

Peraltro, sulla base dell'attuale disciplina, resta ancora il dubbio su quale sia il fondamento dell'obbligo di motivazione, se cioè esso trovi la sua giustificazione anche in funzione di forme di tutela dirette (di tipo giudiziale) all'ingresso del socio in cooperativa. Al riguardo, molto difficilmente la motivazione adottata potrà essere sottoposta a verifica giudiziale trattandosi normalmente, come sopra esposto, di valutazioni di merito che spettano esclusivamente agli amministratori, salvo i casi in cui l'organo gestorio motivi il suo diniego in base al mancato possesso dei requisiti oggettivi indicati nello statuto. In questa ipotesi, peraltro marginale, è evidente che sia possibile una verifica di tipo giudiziale della motivazione, anche se deve ritenersi che essa possa dar luogo

unicamente a un'azione risarcitoria e non all'ammissione per via giudiziaria ex art. 2932 cc.

Appare dunque più proprio ritenere che l'obbligo di motivazione trovi il suo fondamento essenziale in vista di un controllo sulle scelte operate, nel tempo, dal management, sia ai fini di legittimare un'eventuale azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2392 cc fondata sul perseguimento di una ingiustificata, quanto contraria all'interesse sociale, politica di chiusura verso i terzi, sia ai fini della constatazione di eventuali irregolarità in sede di revisione ordinaria e straordinaria da parte dell'autorità governativa competente.

È in questo senso che si giustifica l'ulteriore previsione, contenuta nel nuovo testo dell'articolo 2528 cc, secondo cui, in sede di relazione al bilancio, gli amministratori devono riferire all'assemblea sulle richieste di ammissione di nuovi soci e sul relativo esito.

Più problematica risulta essere, in questo ambito, la previsione del diritto dell'aspirante socio, la cui domanda non sia stata accolta dagli amministratori, di chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

In particolare, non è chiaro il valore giuridico da attribuire alla delibera dell'assemblea eventualmente assunta in contrasto con le determinazioni del consiglio di amministrazione: se cioè essa funzioni come vera e propria decisione in appello, oppure se valga soltanto a determinare l'obbligo di riesame della domanda da parte del consiglio di amministrazione.

Al riguardo, può essere utile ricordare che, nei precedenti normativi volti a consentire una tutela più pregnante dell'aspirante socio, gli «organi di secondo grado» non hanno mai la facoltà di sostituirsi al consiglio di amministrazione, ma possono unicamen-

te provocare un riesame della decisione.

Il riferimento va, in primo luogo, alla disciplina dettata in materia di banche popolari dall'articolo 30, comma 5, del T.u. bancario (dlgs n. 385 del 1993), che prevede espressamente l'obbligo di riesame su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato, per l'occasione, con un rappresentante dell'aspirante socio.

O, ancora, alla disciplina dettata in materia di consorzi agrari dall'articolo 9 del dlgs n. 1235 del 1948 che, pur tacendo in ordine all'efficacia dell'intervento dei probiviri, è stato interpretato, nella prassi applicativa, quale semplice causa di riesame della domanda a opera del consiglio di amministrazione.

Al riguardo, si deve ritenere che, anche nell'ipotesi contemplata dalla disposizione in oggetto, la competenza degli amministratori in tema di ammissione di nuovi soci sia inderogabile. Ciò perché, sulla base di quanto sopra esposto, solo l'organo amministrativo è in grado di apprezzare le esigenze della cooperativa sul piano gestionale.

Al di là, dunque, dei condivisibili obblighi di motivazione e della previsione di forme di controllo sulle scelte operate dall'organo amministrativo in merito alla concreta applicazione del principio della porta aperta, sembra necessario pervenire a una interpretazione dell'articolo 2528 cc che «limiti» l'efficacia della decisione assembleare nel senso di ritenerla quale semplice causa di riesame della domanda da parte del consiglio di amministrazione.

Il rischio è, altrimenti, quello di determinare pericolose interferenze nel rapporto fiduciario tra amministratori e assemblea e di provocare, in definitiva, una conseguente «delegittimazione» in fatto dell'organo gestorio. (riproduzione riservata)

* Fondazione Luca Pacioli